

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

ESTER ACAMPORA



i Webinar

by Directio

WEBINAR > INTERMEDIARI FINANZIARI - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Risvolti applicativi per i componenti degli Organi di Controllo

A cura dell'ODCEC di Torino

23 giugno 2020


Antiriciclaggio - attualità

L'epidemia di coronavirus ha comportato nuovi e rilevanti rischi di infiltrazione criminale nell'economia.

Le misure antiriciclaggio e, in particolare, le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano uno strumento per combattere tali rischi, in quanto consentono di intervenire tempestivamente a fini di prevenzione e per favorire la repressione dei reati.

In linea con le indicazioni del GAFI, l'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha elaborato alert specifici per agevolare i soggetti obbligati nell'individuazione e nella rilevazione delle operazioni sospette connesse con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Da Il Sole 24 Ore di lunedì 22 giugno 2020: pubblicato il rapporto della Gdf sul riciclaggio di denaro. E' allarme per i reati post coronavirus.



Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Premessa (1/2)

Il sistema antiriciclaggio persegue l'obiettivo di **prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale**. L'apparato antiriciclaggio, per la sua capacità di individuare e ricostruire condotte criminali, è utilizzato anche per contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

L'ordinamento italiano in materia si è sviluppato in coerenza con gli standard internazionali e le direttive europee.

In conformità alla disciplina comunitaria, la normativa italiana ha adottato una nozione di riciclaggio che comprende anche le **attività di autoriciclaggio**, ovvero l'impiego in attività economiche o finanziarie dei proventi illeciti da parte di coloro che hanno commesso o concorso a commettere il reato presupposto.

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Premessa (2/2)

Il sistema di prevenzione del riciclaggio si fonda sulla **collaborazione tra operatori, autorità amministrative, organi investigativi e autorità giudiziaria**.

Un principio cardine del sistema è l'**approccio basato sul rischio**. La valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo consente di calibrare i presidi adottati ai fini di prevenzione, favorendo una migliore allocazione delle risorse.

L'intensità dei presidi adottati dagli operatori è commisurata ai rischi individuati nell'analisi nazionale¹ e rilevata in concreto nell'esercizio della propria attività.

In tale quadro, gli operatori adempiono a specifici obblighi: **l'adeguata verifica della clientela** (identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo, acquisizione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto, controllo costante del rapporto con il cliente); **la conservazione dei documenti e delle informazioni** acquisite al fine di ricostruire i flussi finanziari; **l'individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette** all'UIF (istituita dal D. Lgs. 231/2007 presso la Banca d'Italia, in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, subentrando all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio).

¹ Valutazione condotta nell'ambito del Comitato di Sicurezza Finanziaria, su base triennale, con il contributo della UIF e delle altre autorità competenti.

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Evoluzione normativa (1/3)

Il 14 dicembre 2007 è stato pubblicato in G.U. il **D. Lgs. 21 novembre 2007, n.231**, emanato in attuazione della Direttiva 2005/60/CE (“III Direttiva Antiriciclaggio”), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il D. Lgs. 231/2007 delinea l'architettura istituzionale in materia antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il 19 giugno 2017 è stato pubblicato in G.U. il **D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90**, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva Antiriciclaggio”) e **che ha profondamente modificato il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231**.

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Evoluzione normativa (2/3)

Alcune delle principali novità introdotte dal **D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90** sono state:

- Introduzione di nuovi soggetti obbligati (quali: Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF); soggetti che erogano microcredito; Confidi; consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria)
- Ampliamento del perimetro di identificazione delle Persone Politicamente Esposte (PPE o PEP)
- Introduzione di obblighi specifici di *assessment* ed autovalutazione del rischio aziendale in capo ai soggetti obbligati
- Precisazioni in tema di titolare effettivo e istituzione del registro dei titolari effettivi²
- Novità in materia di obblighi di conservazione di dati ed informazioni
- Modifiche alle disposizioni sanzionatorie (sia fattispecie incriminatrici sia ammontare delle sanzioni in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime)

² Il Dipartimento del Tesoro ha predisposto una bozza di decreto attuativo delle disposizioni in tema di Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Evoluzione normativa (3/3)

Il 26 ottobre 2019 è stato pubblicato in G.U. il **D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125**, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2018/843 (“V Direttiva Antiriciclaggio”) e che ha in parte modificato il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

La V Direttiva ha apportato modifiche su specifici argomenti quali:

- valute virtuali;
- carte prepagate;
- norme applicabili ai *trust* e istituti giuridici affini;
- soggetti che commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte e case d’aste.

La IV e la V Direttiva antiriciclaggio potenziano il sistema di prevenzione degli Stati membri in coerenza con le linee tracciate dalle Raccomandazioni del GAFI del 2012 e valorizzano l'**approccio basato sul rischio** (*risk-based approach*), criterio fondamentale per la gradazione delle misure preventive e dei controlli.

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Disposizioni Attuative (1/7)

Le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, Ivass, Consob) provvedono all'emanazione della regolamentazione di rispettiva competenza sui diversi aspetti della materia (adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, organizzazione, procedure e controlli interni) e sovrintendono al rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa da parte dei soggetti vigilati, esercitando i connessi poteri sanzionatori.

Banca d'Italia ha emanato i seguenti provvedimenti attuativi:

- 26 marzo 2019: “Disposizioni su **organizzazione, procedure e controlli interni** in materia antiriciclaggio”
- 30 luglio 2019: “Disposizioni in materia di **adeguata verifica della clientela** per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”
- 24 marzo 2020: “Disposizioni per la **conservazione** e la messa a disposizione dei documenti, **dei dati e delle informazioni** per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Disposizioni Attuative (2/7)

- 26 marzo 2019: “Disposizioni su **organizzazione, procedure e controlli interni** in materia antiriciclaggio”

Tali disposizioni si integrano con le previsioni in materia di assetto di governo, organizzazione e controllo interno dettate da altre normative di settore.

Le disposizioni devono essere applicate secondo il **principio di proporzionalità**, ossia in coerenza con la natura dell'intermediario, la dimensione, la complessità dell'attività svolta, la tipologia e la gamma dei servizi prestati.

Inoltre, **in applicazione dell'approccio basato sul rischio**, i destinatari si devono dotare di un assetto organizzativo, procedure operative e di controllo e di sistemi informativi idonei a garantire l'osservanza delle norme in materia antiriciclaggio. A tal fine i destinatari:

- Definiscono la c.d. “*policy* antiriciclaggio” (che si accompagna alla procedura o manuale antiriciclaggio), ove si indicano e motivano le scelte che i destinatari intendono compiere sui vari profili rilevanti: (i) assetto organizzativo, procedure e controlli interni (ad esempio: assetto della Funzione Antiriciclaggio; eventuale attribuzione della delega per il Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette), (ii) adeguata verifica (misure da adottare in concreto per verifica rafforzata o semplificata) e (iii) conservazione dei dati;

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Disposizioni Attuative (3/7)

- 26 marzo 2019: “Disposizioni su **organizzazione, procedure e controlli interni** in materia antiriciclaggio”
- Svolgono una valutazione complessiva, periodicamente aggiornata, della propria esposizione al rischio di riciclaggio (c.d. “autovalutazione”, documento da includere nella relazione annuale della funzione antiriciclaggio e da trasmettere alla Banca d’Italia entro il 30 aprile di ciascun anno³);
- Adottano le misure ritenute più idonee a prevenire il rischio di riciclaggio, coerenti rispetto alla propria esposizione al rischio di riciclaggio.

Le nuove Disposizioni allegano lo schema della relazione che la funzione AML deve presentare, almeno una volta l’anno, agli organi aziendali sulle iniziative adottate, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull’attività formativa del personale, nella quale confluiscono, come detto sopra, anche i risultati dell’esercizio di autovalutazione.

³ Per il 2020 la scadenza è stata prorogata al 30 giugno, causa emergenza sanitaria per Covid-19.

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Disposizioni Attuative (4/7)

- 30 luglio 2019: “Disposizioni in materia di **adeguata verifica della clientela** per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

I destinatari delle presenti Disposizioni hanno dovuto adeguarsi a partire dal 1° gennaio 2020.

Le principali novità introdotte sono state:

- Identificazione dei titolari effettivi dei rapporti in tutti i casi, incluso quello dei rapporti aperti in nome e per conto di terzi da altri intermediari finanziari (ad esempio in caso di OICR sottoscritti da una banca collocatrice o un soggetto incaricato dei pagamenti in nome proprio ma per conto di un investitore);
- attribuzione di maggiore enfasi alla valutazione dei fattori di rischio connessi alla localizzazione dell'attività svolta dai clienti e, in particolare, dei paesi con i quali il cliente o il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore, hanno collegamenti significativi. In proposito, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio della clientela potranno essere raccolte informazioni utili da tutte le fonti informative disponibili;
- specifiche disposizioni riguardanti l'operatività a distanza, ossia quella realizzata presso il destinatario senza la presenza fisica del cliente.

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Disposizioni Attuative (5/7)

- 30 luglio 2019: “Disposizioni in materia di **adeguata verifica della clientela** per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

Per quanto riguarda i clienti acquisiti prima dell'entrata in vigore delle Disposizioni - per i quali la disciplina previgente stabiliva forme di esenzione degli obblighi di adeguata verifica - la Banca d'Italia si attende che siano raccolti i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti al primo contatto utile, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2020⁴. Questo adempimento, che potrebbe in taluni casi avere un significativo impatto operativo, è strettamente connesso al **mutato regime di adeguata verifica semplificata**. Diversamente dalle precedenti disposizioni, infatti, non sono più previsti casi di clienti per i quali si presume l'applicabilità del regime di adeguata verifica semplificata (ad esempio: soggetti vigilati quali intermediari finanziari), né il processo semplificato consiste più in una completa esenzione dagli adempimenti, che invece dovranno essere osservati per tutte le fasi del processo di adeguata verifica della clientela, sebbene con minore intensità e frequenza in base anche alle politiche che gli intermediari dovranno adottare.

⁴ Scadenza prorogata di 60 giorni, causa emergenza sanitaria per Covid-19.

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Disposizioni Attuative (6/7)

- 24 marzo 2020: “Disposizioni per la **conservazione** e la messa a disposizione dei documenti, **dei dati e delle informazioni** per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

I destinatari devono adeguarsi alle Disposizioni entro il 31 dicembre 2020.

Nel documento sono indicati gli standard per la conservazione in misura informatica, che deve permettere l'accessibilità completa e tempestiva, l'integrità dei documenti e dei dati acquisiti, l'adozione di protocolli per prevenire qualsiasi perdita. Per la conservazione dei dati sarà possibile utilizzare l'AUI oppure un sistema informativo che rispetti determinati requisiti (es. accessibilità, integrità, storicità).

La Funzione Antiriciclaggio non può prescindere dal verificare l'affidabilità dei sistemi informativi dedicati all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio e a tal fine può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali dotate di specifiche competenze.

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Disposizioni Attuative (7/7)

- 24 marzo 2020: “Disposizioni per la **conservazione** e la messa a disposizione dei documenti, **dei dati e delle informazioni** per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

Le Disposizioni stabiliscono inoltre l'obbligo di rendere disponibili alle autorità i dati relativi alle **operazioni di importo unitario pari o superiore a 5.000 euro, siano esse occasionali o a valere su un rapporto continuativo**. Devono pertanto essere conservate le informazioni sulla data di effettuazione, l'importo, il segno monetario, la causale e i mezzi di pagamento utilizzati, **anche per importi inferiori ai 15.000 euro** (limite invece previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 231/2007).

Si tratta di una rilevante innovazione rispetto al precedente regime, nel quale l'obbligo di registrazione in AUI sussisteva per le sole operazioni di importo pari o superiore a euro 15.000, anche se frazionate⁵. In tal modo si elimina l'obbligo di individuazione delle operazioni frazionate, risolvendo così le problematiche applicative legate a tale tipologia di operazioni.

⁵Operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Approfondimenti 1 – Responsabile AML e Responsabile SOS (1/3)

Le Disposizioni di Banca d'Italia del 26 marzo 2019 attribuiscono il compito di nominare e revocare il responsabile antiriciclaggio (AML) ed il responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'organo di supervisione strategica sentito l'organo con funzioni di controllo.

E' prevista la possibilità di accorpare la funzione antiriciclaggio alla funzione di compliance o di risk management (N.B.: si fa riferimento ai responsabili delle funzioni e non a personale di livello gerarchico inferiore), ma è introdotta una valutazione dell'idoneità di tale scelta, sulla base del principio di proporzionalità e dell'approccio basato sul rischio.

Lo svolgimento dei controlli attribuiti alla funzione AML può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti, senza pregiudizio della qualità del sistema dei controlli. In tal caso, deve essere nominato un responsabile interno con il compito di verificare il corretto svolgimento del servizio da parte del fornitore. Le disposizioni sull'esternalizzazione si applicano anche nel caso di deleghe infragruppo.

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Approfondimenti 1 – Responsabile AML e Responsabile SOS (2/3)

Il Responsabile AML:

- È una persona fisica in possesso di **adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità**.
- **Riferisce direttamente agli organi aziendali**, senza restrizioni o intermediazioni.
- È collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non può avere responsabilità dirette di aree operative né essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree.

Il Responsabile SOS:

L'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 231/2007 stabilisce che il responsabile SOS è il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato dall'intermediario. Le disposizioni del 26 marzo 2019 stabiliscono che tale compito non può essere delegato ad un soggetto esterno (ad esempio non al responsabile AML, se esterno).

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Approfondimenti 1 – Responsabile AML e Responsabile SOS (3/3)

È espressamente attribuito alla funzione antiriciclaggio il compito di condurre:

- **l'esercizio annuale di autovalutazione** dei rischi di riciclaggio a cui è esposto il destinatario, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate;
- verifiche sulla funzionalità del **processo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS)** e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela, in raccordo con il responsabile SOS;
- **verifiche sull'affidabilità del sistema informativo** per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- **trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati** (segnalazioni S.A.R.A.) concernenti l'operatività dell'intermediario.

La funzione antiriciclaggio può effettuare, in raccordo con la funzione di revisione interna, **controlli in loco su base campionaria** per verificare l'efficacia delle procedure interne antiriciclaggio.

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Approfondimenti 2 – Autovalutazione antiriciclaggio

Le Disposizioni del 26 marzo 2019 individuano una specifica **metodologia** per la valutazione del rischio di riciclaggio, che si articola in una pluralità di passaggi:

- Valutazione del rischio inerente. Si considerano (elenco esemplificativo):
 - Natura, scala dimensionale, differenziazione e complessità dei settori di business
 - Volumi e ammontare delle transazioni
 - Mercato di riferimento
 - Canali distributivi
 - Attribuzione del profilo di rischio alla clientela
- Analisi delle vulnerabilità. Si considerano (elenco esemplificativo):
 - Struttura degli assetti adottati in ambito antiriciclaggio (politiche e procedure, funzioni coinvolte)
 - Conoscenza della clientela
 - Sistemi informatici di conservazione dati e informazioni
- Individuazione del rischio residuo: dall'analisi congiunta del rischio inerente e delle vulnerabilità, si attribuisce un valore di rischio residuo, secondo la matrice riportata nel provvedimento di banca d'Italia
- Azioni di rimedio: alla luce delle analisi effettuate, si suggeriscono le eventuali azioni di rimedio.

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Approfondimenti 2 – Autovalutazione antiriciclaggio - matrice

Rischio inerente	Rischio alto	4				rischio residuo elevato (4)
	Rischio medio alto	3		Rischio residuo basso (2)	rischio residuo medio (3)	
	Rischio medio basso	2				
	Rischio basso	1	rischio residuo non significativo (1)			
			1	2	3	4
			Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
Vulnerabilità nel sistema organizzativo e dei controlli						

Obblighi antiriciclaggio degli Intermediari Finanziari: inquadramento normativo

Approfondimenti 3 – *Whistleblowing*

Il novellato art. 48 del D. Lgs. 231/2007, introduce, anche in ambito antiriciclaggio, la disciplina del *Whistleblowing*.

I destinatari sono tenuti ad istituire *“procedure per la segnalazione al proprio interno [...] di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”*.

Le misure adottate ai sensi dell’art. 48 dovranno garantire:

- **la tutela della riservatezza** dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, *«ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni»*;
- **la tutela** del soggetto che effettua la segnalazione *«contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali»* conseguenti la segnalazione;
- lo sviluppo di uno **specifico canale di segnalazione**, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato